

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015
558/2015/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE
PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE - TICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito: decreto legislativo 159/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 marzo 2012, n. 50/02 (di seguito: deliberazione 50/02);
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 281/05);

- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e in particolare il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 325/2013/S/eel (di seguito: deliberazione 325/2013/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 558/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 558/2014/S/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 401/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 401/2015/R/eel) e le relative osservazioni pervenute;
- il Codice di rete adottato da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
- la lettera del 23 luglio 2015, prot. Autorità n. 22667 del 29 luglio 2015, con la quale Terna ha trasmesso all’Autorità le modifiche al Capitolo 1 del Codice di rete e le modifiche all’Allegato A2 e all’Allegato A57 al Codice di rete (di seguito: lettera 23 luglio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- il Testo Integrato delle Connessioni Attive disciplina le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche pubbliche;
- l’Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha riportato i propri orientamenti in merito all’aggiornamento del TICA al fine di:
 - a) dare seguito alle disposizioni previste dall’articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, secondo cui l’Autorità *“definisce le modalità e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, è considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale”*, coerentemente con i principi alla base del TICA;
 - b) risolvere alcune criticità segnalate dai gestori di rete, nonché tenere conto degli aspetti emersi nell’ambito delle procedure di risoluzione delle controversie nel frattempo intercorse ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com ovvero degli aspetti emersi nell’ambito di istruttorie avviate dall’Autorità;
 - c) presentare i primi orientamenti in merito alla regolazione della voltura della pratica di connessione (per ora limitatamente all’iter di connessione fino all’attivazione della connessione), al fine di evitare disparità di trattamento e coordinare tutti i soggetti coinvolti per il tramite del sistema GAUDÌ;
- con riferimento alla precedente lettera a), l’Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha indicato che:

- Terna espliciti nel Codice di rete, previa consultazione e successiva approvazione dell'Autorità, le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici *offshore*, estendendo a tali casi i principi sulla base dei quali viene identificato l'impianto di rete per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione, nel rispetto di quanto già previsto dall'articolo 20, comma 20.9, del TICA e di quanto disposto dall'articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- in analogia con quanto indicato nel precedente alinea, i gestori di rete diversi da Terna esplicitino, nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC), le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici *offshore*, nel rispetto di quanto già previsto dagli articoli 8, comma 8.1, e 20, comma 20.9, del TICA nonché di quanto disposto dall'articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- con riferimento alla precedente lettera b), l'Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha previsto:
 - che, nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero nel caso di connessioni di impianti eolici *offshore* alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo possa (e non debba obbligatoriamente, come finora previsto) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente, l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente). A tal fine, è necessario che il gestore di rete espliciti nelle proprie MCC i principi sulla base dei quali possa avvenire tale ricomprensione, fermo restando il fatto che l'impianto di utenza per la connessione, qualora ricompreso tra gli impianti di rete, deve soddisfare tutti i requisiti tecnici necessari per l'erogazione del pubblico servizio. Tale previsione ha la finalità di evitare la ricomprensione, nell'ambito della rete pubblica, anche di tratti di rete che difficilmente (o mai) potrebbero essere utilizzati dal gestore di rete per l'esercizio delle proprie attività e i cui costi troverebbero copertura tramite le tariffe di trasmissione anche se inutilizzabili per l'erogazione del pubblico servizio;
 - che Terna possa gestire, sulla base di accordi tra le parti e sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione definiti nel Codice di rete, gli impianti di utenza per la connessione qualora il richiedente ne presenti istanza; in tali casi comunque i costi di gestione e manutenzione degli impianti di utenza per la connessione rimangono interamente in capo al produttore;
 - che, nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione (e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti da parte dei richiedenti) ai sensi degli articoli 16 e 30 del TICA, qualora i richiedenti non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione a seguito dell'attivazione della connessione, il gestore di rete:
 - i. invii, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito;

- ii. decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, invii, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore sollecito, prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
 - iii. decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnetta l'impianto di produzione dalla propria rete fino all'avvenuto perfezionamento dell'atto di cessione;
- di modificare le modalità di calcolo del corrispettivo che il produttore è tenuto a versare al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.15, e dell'articolo 23, comma 23.11, del TICA, a seguito di sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione inizialmente richiesta e qualora il gestore di rete possa tecnicamente modificare la potenza in immissione, a garanzia dell'effetto deterrente di tale previsione; di prevedere, in particolare, che il gestore di rete applichi il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione;
 - di specificare, in linea con i principi già presenti nel TICA, che, al fine di minimizzare eventuali fenomeni speculativi atti a mantenere valida per un tempo indefinito la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), la richiesta di modifica del preventivo possa essere presentata al massimo due volte per ogni richiesta di connessione (indipendentemente dal tipo di modifica richiesta), fatti salvi i casi di riduzione della potenza in immissione;
 - che, in caso di esito negativo del procedimento autorizzativo, il gestore di rete possa annullare il preventivo anche sulla base di informazioni in proprio possesso, previa verifica con l'organismo competente, senza necessariamente attendere la comunicazione da parte del produttore;
 - che, nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza di esplicita evidenza da parte del richiedente, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata venga resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione;
 - di chiarire, ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 40.8, del TICA, che:
 - i. le richieste di connessione da prendere in considerazione ai fini della riassegnazione della capacità di trasporto resasi disponibile sono quelle per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dell'articolo 33, commi 33.5 e 33.6, del TICA, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto;
 - ii. qualora, a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l'esito positivo della verifica sulla

- fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;
- che, nel caso di dismissione dell'impianto di produzione o di messa in conservazione del medesimo impianto o di decadenza della procedura di connessione, il gestore di rete ne dia comunicazione sul sistema GAUDÌ affinché il nuovo stato dell'impianto sia reso noto, tramite un opportuno flusso informativo automatico, anche a Terna e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
 - che i gestori di rete formalizzino tempestivamente al richiedente l'eventuale decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni, al fine di evitare tardive controversie; e che i gestori di rete procedano a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadute, nei 15 giorni successivi alla data di decadenza. Tale previsione è finalizzata a consentire ai gestori di rete di valutare eventuali contestazioni in merito alla decadenza della pratica di connessione;
 - di implementare una nuova procedura di attivazione della connessione e un nuovo standard del relativo verbale, analoghi a quelli definiti da Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione) come impegni, approvati e resi obbligatori con la deliberazione 558/2014/S/eel, conseguenti al procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della medesima Enel Distribuzione con deliberazione 325/2013/S/eel. In particolare, la nuova procedura prevede che:
 - i. qualora il produttore si opponga all'accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all'attivazione della connessione e considera sospeso il termine per l'attivazione della connessione di cui all'articolo 10, comma 10.8, del TICA, dando comunicazione all'Autorità, oltre che al produttore stesso e al GSE;
 - ii. all'atto dell'attivazione della connessione venga redatto un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione), e integrato, se necessario, anche da adeguata documentazione fotografica trasmessa dal produttore;
- con riferimento alla precedente lettera c), l'Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha previsto di introdurre elementi regolatori coerenti, per quanto possibile, con le procedure, definite dalla deliberazione 398/2014/R/eel, riferite all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale. In particolare, l'Autorità:
 - ha precisato che la voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione;
 - ha previsto che la voltura si perfezioni a seguito de:
 - i. la verifica da parte del gestore di rete della corrispondenza fra i dati relativi alla pratica da volturare e i dati del soggetto cedente, nonché della correttezza dei dati presenti nel sistema GAUDÌ;

- ii. l'ottenimento del nulla osta da parte del soggetto cedente;
- iii. l'accettazione, da parte del subentrante, di tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente, quali, a titolo d'esempio, il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, etc., nonché la dichiarazione della disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e di avere acquisito dal cedente i titoli autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto concerne quanto previsto nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel con riferimento agli impianti eolici *offshore* (vds. lettera a) del secondo alinea del primo gruppo di considerati), non sono pervenute osservazioni di rilievo;
- per quanto concerne quanto previsto nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel con riferimento agli aspetti segnalati dai gestori di rete o emersi nell'ambito di procedure di risoluzione delle controversie o di istruttorie (vds. lettera b) del secondo alinea del primo gruppo di considerati):
 - i produttori e le relative associazioni di categoria, con riferimento agli orientamenti indicati nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel:
 - i. hanno richiesto che, nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero nel caso di connessioni di impianti eolici *offshore* alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente debba all'atto dell'accettazione del preventivo obbligatoriamente (a differenza di quanto indicato nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente, l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente). Alcuni produttori ritengono infatti che gli impianti di utenza per la connessione siano di fatto da considerarsi infrastrutture strategiche per i gestori di rete;
 - ii. hanno sollevato criticità in merito alla previsione che il preventivo accettato possa decadere anche dalla data in cui il gestore di rete riceve la comunicazione dell'esito negativo dell'iter autorizzativo da parte dell'ente autorizzante. In particolare hanno segnalato che tale previsione comporterebbe un ulteriore aggravio procedimentale e di costi per il richiedente la connessione, perché, in caso di buon esito del ricorso avverso il provvedimento di diniego autorizzativo, il richiedente sarebbe costretto a riavviare anche l'iter verso il gestore di rete, con il rischio che, stante la durata del contenzioso, la capacità oggetto del procedimento sia stata già riassegnata ad altri richiedenti la connessione;
 - iii. con riferimento alla previsione che la richiesta di modifica del preventivo possa essere presentata al massimo due volte per ogni richiesta di

- connessione (indipendentemente dal tipo di modifica richiesta), hanno richiesto che non sia previsto un numero massimo di richieste di modifica del preventivo e che, comunque, le richieste di modifica del preventivo a causa di obblighi derivanti dall'ente autorizzante non siano incluse nel numero massimo delle modifiche consentite;
- alcuni produttori hanno anche evidenziato la necessità che il TICA indichi esplicitamente che il preventivo includa una planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione. Tale richiesta deriva dal fatto che, spesso, le planimetrie incluse nel preventivo messo a disposizione del richiedente non sono opportunamente dettagliate;
 - i gestori di rete hanno evidenziato la necessità:
 - i. di definire nel TICA cosa si intenda per "messa in conservazione" di un impianto di produzione e di definire la procedura apposita da seguire nel caso di riattivazione dell'impianto di produzione precedentemente messo in conservazione;
 - ii. di precisare che il produttore coincida sempre, anche nel caso di punto di connessione dedicato solo ai prelievi dei servizi ausiliari, con il soggetto cui è intestato il contratto di fornitura relativo ai prelievi di energia elettrica dalla rete per alimentare i servizi ausiliari;
 - iii. di prevedere che l'acquisizione dell'impianto di rete per la connessione realizzato dal richiedente possa avvenire solo se è già stato realizzato l'impianto di produzione e se è già stata attivata la connessione. Tale richiesta è motivata dall'esigenza di evitare che i gestori di rete acquisiscano impianti di rete per la connessione inutili poiché a essi non sono connessi impianti di produzione ovvero unità di consumo;
 - Terna non rileva la necessità di un'ulteriore comunicazione al richiedente recante l'avvenuta decadenza della pratica di connessione finalizzata a evitare tardive controversie. In particolare, Terna ritiene che l'ulteriore comunicazione al richiedente, già edotto sulle conseguenze dei propri mancati adempimenti, comporterebbe un onere aggiuntivo per il gestore di rete, fermo restando che nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, non si è mai presentata la necessità di tale comunicazione;
 - la Federazione Utilitalia ha richiesto che sia previsto nel TICA un corrispettivo per la copertura dei costi gestionali relativi alla voltura della pratica di connessione;
 - la Società Enel Distribuzione:
 - i. ha evidenziato la necessità che le cause fortuite o le cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente siano documentate contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo accettato presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 7.8, del TICA;
 - ii. non condivide le modalità di calcolo delle maggiorazioni del corrispettivo di connessione nei casi in cui, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, il gestore di rete rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, poiché potrebbero esistere casistiche per le quali il produttore

- non deve pagare alcuna maggiorazione. Pertanto, propone di definire un corrispettivo calcolato sulla base di un valore unitario per kW;
- iii. ha evidenziato che risulta essere discriminante prevedere che, solo nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero nel caso di connessioni di impianti eolici offshore alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo possa (e non debba obbligatoriamente) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente, l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente). La società segnala infatti che anche nel caso di connessioni alla rete di distribuzione in alta tensione possono essere realizzati impianti di utenza per la connessione che potrebbero non essere utilizzati per l'erogazione del pubblico servizio. Pertanto, essa chiede che tale previsione sia estesa anche nel caso delle altre connessioni alla rete di distribuzione in alta tensione;
- per quanto concerne quanto previsto nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel con riferimento alle procedure per la voltura della pratica di connessione (vds. lettera c) del secondo alinea del primo gruppo di considerati):
 - i produttori, condividendo la procedura di voltura della pratica di connessione, chiedono di chiarire che la voltura deve intendersi conclusa nel momento in cui il gestore di rete riceve la comunicazione congiunta del soggetto cedente e del soggetto subentrante;
 - i gestori di rete hanno evidenziato la necessità di definire tempistiche più estese per le verifiche in capo ai medesimi gestori di rete nel caso di voltura della pratica di connessione, proponendo 15 giorni lavorativi a fronte dei 5 giorni lavorativi indicati nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel; ciò al fine di poter effettuare le necessarie verifiche;
 - la Federazione Utilitalia ha inoltre richiesto che nel caso di connessioni in bassa tensione che prevedono interventi sulle reti a livello di tensione superiore, il gestore di rete abbia a disposizione lo stesso numero di giorni attualmente previsto dal TICA nel caso di connessioni in media tensione (60 giorni lavorativi) per avviare gli iter autorizzativi per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, a fronte dei 30 giorni lavorativi attualmente previsti dal TICA;
 - le modifiche al Capitolo 1 del Codice di rete e le modifiche all'Allegato A2 e all'Allegato A57 al Codice di rete, trasmesse da Terna all'Autorità con lettera 23 luglio 2015, risultano essere già compatibili con le modifiche e integrazioni apportate al TICA con il presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare il Testo Integrato delle Connessioni Attive, per le finalità già evidenziate nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel e richiamate nei considerati, tenendo conto delle disposizioni descritte nel medesimo documento per

la consultazione e delle relative osservazioni pervenute dai diversi soggetti interessati;

- confermare quanto previsto nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel con riferimento agli impianti eolici *offshore* (vds. lettera a) del secondo alinea del primo gruppo di considerati), in relazione a cui non sono pervenute osservazioni di rilievo;
- confermare quanto previsto nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel con riferimento agli aspetti segnalati dai gestori di rete o emersi nell'ambito di procedure di risoluzione delle controversie o di istruttorie (vds. lettera b) del secondo alinea del primo gruppo di considerati) con le seguenti modifiche:
 - pur mantenendo, come indicato nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel, pari a due il numero massimo di richieste di modifica del preventivo per la medesima pratica di connessione, esplicitare che le richieste di modifica del preventivo a causa di obblighi derivati dall'ente autorizzante e opportunamente documentati non siano conteggiate ai fini del calcolo del numero massimo di richieste di modifica del preventivo, accogliendo le richieste presentate da alcuni produttori. Inoltre si ritiene opportuno prevedere che le richieste di modifica del preventivo accettate, derivanti da cause fortuite o da cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente, riportino anche la documentazione attestante tali cause;
 - estendere anche al caso delle connessioni alle reti di distribuzione in alta tensione la previsione secondo cui i gestori di rete possano (e non debbano obbligatoriamente) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente), accogliendo quanto richiesto da Enel Distribuzione per evitare che vengano ricompresi nella rete pubblica i tratti di rete che difficilmente potrebbero essere utilizzati per l'erogazione del pubblico servizio;
 - definire lo stato di "messa in conservazione" di un impianto di produzione;
 - definire la procedura nel caso di riattivazione di un impianto di produzione precedentemente messo in conservazione, prevedendo che il richiedente invii una richiesta di riattivazione di un impianto di produzione al gestore di rete, con contestuale pagamento di un corrispettivo, a copertura degli oneri amministrativi, pari a quello attualmente già previsto nel TIC; e che, a seguito di tale richiesta, si attivino tutte le medesime fasi della procedura di connessione conseguenti, per quanto applicabili, al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione inviata dal richiedente al gestore di rete;
- confermare quanto previsto nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel con riferimento alle procedure per la voltura della pratica di connessione (vds. lettera c) del secondo alinea del primo gruppo di considerati), ivi inclusa l'attestazione, da parte del soggetto richiedente la voltura, della presenza dell'accordo di cessione tra il soggetto cedente e il soggetto subentrante, con le seguenti modifiche:

- il gestore di rete abbia a disposizione 10 giorni lavorativi per effettuare tutte le verifiche e le comunicazioni previste nel caso di voltura della pratica di connessione, al fine di garantire il tempo necessario per le verifiche;
- il soggetto che presenta la richiesta di voltura al gestore di rete, in piena analogia con quanto già previsto nel TIC, versi contestualmente alla medesima richiesta il corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi di cui all'articolo 28 del TIC;
- non accogliere la richiesta dei produttori e delle relative associazioni di categoria di non fare decadere il preventivo accettato nel caso in cui il gestore di rete riceva la comunicazione dell'esito negativo dell'iter autorizzativo da parte dell'ente autorizzante. Tale previsione è infatti finalizzata a evitare che si mantenga impropriamente impegnata, per periodi prolungati, capacità di rete che il gestore di rete potrebbe utilizzare per razionalizzare le connessioni relative a richieste di connessione ancora valide;
- non accogliere la richiesta di Terna relativa alla possibilità che il gestore di rete non invii al richiedente l'ulteriore comunicazione di avvenuta decadenza della pratica di connessione, poiché tale ulteriore comunicazione è finalizzata a evitare controversie, anche tardive, tra i richiedenti e i gestori di rete;
- non accogliere la proposta di Enel Distribuzione relativa alle modalità di calcolo delle maggiorazioni del corrispettivo di connessione, nei casi in cui durante l'esercizio dell'impianto di produzione il gestore di rete rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, in quanto più opportune le modalità descritte nel documento per la consultazione 401/2015/R/eel;
- non dar seguito alla richiesta, formulata da alcuni gestori di rete, di prevedere che il soggetto a cui è intestato il contratto di fornitura relativo ai prelievi di energia elettrica dalla rete per alimentare i servizi ausiliari coincida con il richiedente (ovvero con il produttore o un suo mandatario), poiché tale disposizione è già prevista dal TICA attualmente vigente;
- modificare il TICA, tenendo conto anche degli argomenti ulteriormente segnalati durante il procedimento di consultazione avviato con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel e tenendo conto di altre necessità operative, come di seguito descritto:
 - prevedere, al fine di garantire trasparenza, che i gestori di rete nelle proprie MCC definiscano le modalità per la determinazione degli oneri di collaudo nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente e ceduto al gestore di rete;
 - precisare che i gestori di rete debbano tempestivamente richiedere le integrazioni eventualmente necessarie alle richieste di connessione, nel caso in cui esse siano incomplete;
 - prevedere che il preventivo debba recare una planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione;
 - prevedere che il gestore di rete abbia a disposizione 60 giorni lavorativi, nel caso di connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a

- livello di tensione superiore, per avviare gli iter autorizzativi per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
- prevedere, nel caso in cui il richiedente abbia realizzato l'impianto di rete per la connessione, che il gestore di rete restituisca al richiedente la quota del corrispettivo per la connessione già versata dal medesimo richiedente maggiorato degli interessi legali, solo dopo l'attivazione della prima connessione, di un impianto di produzione ovvero di un'unità di consumo, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del gestore di rete, al fine di evitare che vengano acquisiti, con costi in capo alla collettività, tratti di rete non utilizzati;
 - verificare positivamente le modifiche al Capitolo 1 del Codice di rete e le modifiche all'Allegato A2 e all'Allegato A57 al Codice di rete trasmesse da Terna con lettera 23 luglio 2015, in quanto compatibili con le modifiche e integrazioni apportate al TICA ai sensi del presente provvedimento

DELIBERA

1. il Testo Integrato delle Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera aaa), è aggiunta la seguente: “
 - bbb) **impianto di produzione messo in conservazione** è un impianto di produzione per il quale il produttore comunica al gestore di rete l'interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica, senza la dismissione del medesimo impianto di produzione, e l'apertura permanente del dispositivo di generatore. La comunicazione al gestore di rete deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - ccc) **impianto di produzione riattivato** a seguito della messa in conservazione è un impianto di produzione precedentemente messo in conservazione e riattivato a seguito di richiesta da parte del produttore al gestore di rete, in assenza di modifiche che presuppongano anche la modifica della connessione esistente.”;
 - all'articolo 3, comma 3.2, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti: “
 - q) le modalità per la determinazione degli oneri di collaudo, in capo al gestore di rete, nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente;
 - r) le modalità e i tempi per la presentazione di una richiesta di voltura della pratica di connessione;
 - s) le modalità e i tempi per comunicare al gestore di rete la volontà di far decadere la pratica di connessione ovvero dismettere o mettere in conservazione l'impianto di produzione;

- t) le modalità per la presentazione della richiesta di riattivazione di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per la riattivazione. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard per la richiesta di riattivazione di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione.”;
- all’articolo 6, comma 6.3, alla lettera o), le parole “Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD,” sono sostituite dalle seguenti:
 “Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD,”;
 - all’articolo 6, comma 6.3, la lettera q), è sostituita dalla seguente: “
 q) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159/11, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;”;
 - all’articolo 6, comma 6.3, dopo la lettera y), è aggiunta la seguente: “
 z) i dati anagrafici del soggetto che, in relazione all’impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica, se diverso dal richiedente:
 - Ragione sociale ovvero, nel caso di persone fisiche, Cognome e Nome, luogo e data di nascita;
 - Partita IVA ovvero, nel solo caso di persona fisica che non dispone di una Partita IVA, Codice fiscale;
 - indirizzo della sede legale (sede italiana nel caso di società estere) ovvero, nel caso di persona fisica, indirizzo di residenza (domicilio italiano in caso di residenti all’estero), con indicazione del CAP e del Codice ISTAT del Comune;
 aa) almeno un indirizzo e-mail e un recapito telefonico del soggetto che rivestirà la qualifica di produttore.”;
 - all’articolo 6, dopo il comma 6.6, è inserito il seguente: “
 6.7 La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull’impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull’impianto elettrico dell’utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera

comunicazione di aggiornamento e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.”;

- al termine dell’articolo 7, comma 7.1, sono aggiunte le seguenti parole:
“Qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente.”;
- all’articolo 7, comma 7.3, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: “
r) la planimetria idonea all’individuazione dell’intero tracciato dell’impianto di rete per la connessione.”;
- all’articolo 7, comma 7.8, e all’articolo 19, comma 19.8, la parola “documentabili” è sostituita dalla parola: “documentate”;
- all’articolo 7, dopo il comma 7.8bis sono inseriti i seguenti: “
7.8ter Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell’ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata dal gestore di rete, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7.
7.8quater Le richieste di modifica del preventivo relative a interventi sull’impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull’impianto elettrico dell’utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo di cui al comma 7.8ter e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.”;
- all’articolo 9, comma 9.6, dopo le parole “per connessioni in media tensione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore”;
- all’articolo 9, comma 9.11, e all’articolo 21, comma 21.11, dopo le parole:
“Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente”

sono aggiunte le seguenti:

“ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell’esito negativo da parte dell’ente autorizzante (o dell’improcedibilità dell’iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete”;

- al termine dell’articolo 10, comma 10.10bis, sono aggiunte le seguenti parole:
“Qualora il produttore si opponga all’accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all’attivazione della connessione e sospende il termine per l’attivazione della connessione di cui al comma 10.8, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l’impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.
I gestori di rete, all’atto dell’attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l’impianto di produzione, accompagnata da apposita documentazione fotografica).”;
- all’articolo 10, comma 10.11, dopo le parole:
“Ai fini dell’attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell’energia elettrica prelevata”
sono aggiunte le seguenti:
“, riferito al medesimo punto di connessione ovvero a un punto di connessione separato attraverso cui viene prelevata l’energia elettrica destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione”;
- all’articolo 10, il comma 10.15 è sostituito dal seguente: “
10.15 Il gestore di rete, qualora durante l’esercizio dell’impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Il gestore di rete applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l’aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.
Ai fini del presente comma, le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare.”;

- all'articolo 14, comma 14.3, dopo le parole "14.1 e 14.2," sono aggiunte le seguenti: " nonché nell'articolo 35bis,";
- all'articolo 16, al termine del comma 16.5, e all'articolo 30, al termine del comma 30.5, sono aggiunte le seguenti parole:

"Qualora i produttori non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete:

- invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità ivi previste;
- decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.";

- all'articolo 16, comma 16.6, le parole:

"Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'atto di acquisizione delle opere realizzate"

sono sostituite dalle seguenti:

"Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o di altra utenza, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del gestore di rete, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate";

- l'articolo 19, comma 19.9, è sostituito dai seguenti: "

19.9 Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, può ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione inizialmente individuato come

impianto di utenza per la connessione (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente), a condizione che:

- a) il tratto di impianto di utenza per la connessione oggetto di ricomprensione sia realizzato secondo gli standard tecnici definiti dal medesimo gestore di rete nelle proprie MCC;
- b) vi sia la ragionevole certezza che il predetto tratto di impianto di utenza sia suscettibile di essere utilizzato per la connessione di altri impianti di produzione ovvero di unità di consumo;
- c) adempia a quanto previsto dal comma 20.9, lettera a).

Qualora la richiesta di ricomprensione sia accolta, il gestore di rete, entro le scadenze definite nelle proprie MCC, modifica il preventivo tenendo conto del fatto che l'infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante.

19.9bis Nel caso di connessioni alle reti di alta e altissima tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente in qualunque momento dell'iter di connessione, può gestire l'impianto di utenza per la connessione sulla base di accordi tra le parti e sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione definiti nelle proprie MCC.”;

- all'articolo 20, comma 20.9, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “
 - a) al fine di sviluppare la rete, definisce soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione secondo modalità appositamente definite nelle proprie MCC, ivi compresi i casi degli impianti eolici *offshore*”;
- all'articolo 20, dopo il comma 20.9 è aggiunto il seguente: “

20.10 Le disposizioni di cui al comma 20.9, lettere a) e b) trovano applicazione anche per le imprese distributrici.”
- all'articolo 21, comma 21.7, le parole:
“Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento”
sono sostituite dalle seguenti:
“Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento”;
- al termine dell'articolo 23, comma 23.6bis, sono aggiunte le seguenti parole:
“Qualora il produttore si opponga all'accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all'attivazione della connessione e sospende il termine per l'attivazione della connessione, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

I gestori di rete, all'atto dell'attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione).”;

- all'articolo 23, il comma 23.11 è sostituito dal seguente: “

23.11 Il gestore di rete, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Il gestore di rete applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

Nei casi in cui le sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta compromettano la sicurezza del sistema elettrico, il gestore di rete ne dà esplicita evidenza al produttore indicando la necessità di richiedere una nuova connessione e, qualora tali situazioni persistano in assenza di azioni da parte del produttore, procede al distacco dell'impianto di produzione fino alla realizzazione di una nuova connessione.

Ai fini del presente comma, le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.”;

- all'articolo 30, comma 30.6, dopo le parole:

“Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione”

sono aggiunte le seguenti:

“e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o di altra utenza, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del gestore di rete, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate”;

- alla Parte V, dopo il Titolo II è inserito il seguente: “

TITOLO II BIS
VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE

Articolo 35bis

Voltura della pratica di connessione

- 35bis.1 La voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata a:
- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
 - b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
 - c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.
- 35bis.2 Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica al gestore di rete competente per la stessa secondo le modalità previste nelle MCC del predetto gestore e tenuto conto di quanto previsto al comma 35bis.3.
- 35bis.3 La richiesta di voltura di una pratica di connessione ai sensi del comma 35bis.2 deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Essa deve contenere almeno:
- a) il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
 - b) il codice CENSIMP dell'impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l'impianto sia stato già registrato sul sistema GAUDI;
 - c) la tipologia di voltura di cui al comma 35bis.1;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
 - e) i dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente. A tal fine la domanda dovrà contenere almeno i dati di cui al comma 6.3, lettere z) e aa), di entrambi i soggetti;
 - f) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 35bis.1, lettera a), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore al soggetto subentrante (nuovo richiedente);
 - g) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 35bis.1, lettera b), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore subentrante al soggetto richiedente;
 - h) nei soli casi di voltura ricadente nelle tipologie di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c), il mandato con rappresentanza

al gestore di rete per l'aggiornamento sul sistema GAUDÌ del produttore associato all'impianto oggetto della pratica di connessione da volturare;

- i) la dichiarazione del soggetto subentrante di:
 - aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente, quali, a titolo d'esempio, il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, ecc.;
 - avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima dichiarazione già effettuata dal soggetto cedente all'atto della richiesta di connessione;
 - avere la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;
- j) la dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante;
- k) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni.

- 35bis.4 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica che:
- a) ci sia corrispondenza, nei propri sistemi, fra il codice di rintracciabilità della pratica, il codice CENSIMP del relativo impianto di produzione, i dati identificativi del soggetto cedente e, qualora diverso dal soggetto cedente, del soggetto individuato come produttore prima del perfezionamento della richiesta di voltura;
 - b) il soggetto registrato nel sistema GAUDÌ come produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare corrisponda con il soggetto indicato nella richiesta di voltura come produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;
 - c) la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal TICA e dalle MCC e contenga tutte le informazioni di cui al comma 35bis.3 e alle MCC.
- 35bis.5 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica:

- a) al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), questi acquisisce la titolarità della pratica;
- b) al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
- c) al sistema GAUDÌ, nei casi di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c), l'anagrafica del produttore subentrante e l'associazione di tale anagrafica con quella dell'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.

35bis.6 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica al soggetto subentrante e al soggetto cedente l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo.”;

- alla parte V, la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente:

**“TITOLO III
FLUSSI E OBBLIGHI INFORMATIVI”;**

- all'articolo 36, comma 36.2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “
 - e) i dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica del produttore associato all'impianto in oggetto, tra cui i dati anagrafici di cui al comma 6.3, lettere z) e aa).”;
- all'articolo 36, comma 36.3, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ e i dati di cui al comma 6.3, lettera z), presenti nell'anagrafica produttore di GAUDÌ, abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDÌ.”;
- dopo l'articolo 36quinquies sono aggiunti i seguenti: “

Articolo 36sexties

Modalità di comunicazione a GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione

36sexties.1 Nel caso di dismissione ovvero di messa in conservazione di un impianto di produzione ovvero di decadenza di una richiesta di connessione relativa ad un impianto registrato sul sistema GAUDÌ, il gestore di rete, secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ riportando anche la data in

cui l'impianto è stato messo in conservazione ovvero l'impianto è stato dismesso, ovvero la pratica è decaduta. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 36septies affinché possa essere aggiornato lo stato del predetto impianto di produzione rispettivamente in: dismesso, messo in conservazione, richiesta connessione decaduta, dandone comunicazione, tramite un opportuno flusso informativo automatico, anche a Terna e al GSE.

Articolo 36septies

Obblighi informativi in capo al richiedente la connessione e al produttore

- 36septies.1 Il richiedente, qualora decida di rinunciare alla pratica di connessione, ne dà immediata comunicazione al gestore di rete secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera r).
- 36septies.2 Il produttore, qualora decida di dismettere ovvero di mettere in conservazione un proprio impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al gestore della rete a cui l'impianto di produzione è connesso. Tale comunicazione, recante la data a decorrere dalla quale l'impianto sarà dismesso o messo in conservazione, avviene secondo i tempi e le modalità stabilite dal medesimo gestore e inserite nelle MCC ai sensi di quanto previsto dal comma 3.2, lettera r).”;
- all'articolo 40, dopo il comma 40.7 è aggiunto il seguente: “
40.7bis Nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza dell'esplicita evidenza da parte del richiedente ai sensi del comma 40.7, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione. Sono fatti salvi i casi in cui l'impianto di produzione è suddiviso in sezioni e viene attivato in date successive.”;
 - all'articolo 40, comma 40.8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “
a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dei commi 33.5 e 33.6, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al

richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;”;

- all'articolo 40, dopo il comma 40.10 sono aggiunti i seguenti: “

40.11 I gestori di rete formalizzano tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento. I gestori di rete procedono a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadute entro 15 (quindici) giorni dalla data di decadenza.

40.12 Ai fini della riattivazione di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, il richiedente invia al gestore di rete la richiesta di riattivazione effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la riattivazione pari al corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni e le informazioni previste dai gestori di rete nelle proprie MCC. A seguito della richiesta di riattivazione di un impianto di produzione di cui al presente comma:

- a) nel caso di connessioni in bassa e media tensione, si applicano le disposizioni previste nel presente provvedimento dal comma 10.6 e seguenti, qualora applicabili, ai fini dell'attivazione della connessione;
- b) nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, si applicano le disposizioni previste nel presente provvedimento dal comma 23.3 e seguenti, qualora applicabili, ai fini dell'attivazione della connessione.

Nel caso in cui, ai fini della riattivazione, si rendono necessarie modifiche della connessione esistente, il richiedente è tenuto a presentare al gestore di rete l'apposita richiesta di cui all'articolo 6, in luogo della richiesta di riattivazione.”;

2. in relazione alle disposizioni di cui al punto 1., Terna, entro il 31 gennaio 2016, sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità le modifiche da apportare al sistema GAUDÌ e la relativa tempistica di implementazione, prevedendo il versionamento e la storicizzazione dei dati presenti nell'anagrafica produttore al fine di poter tracciare i cambi di titolarità del produttore in relazione ad un determinato impianto. Tali modifiche prevedono altresì che il sistema GAUDÌ invii al soggetto subentrante, se non ancora registrato, le credenziali di accesso al predetto sistema;
3. le disposizioni di cui al punto 1. si applicano dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, fatto salvo quanto segue:

- a) le disposizioni relative alla voltura della pratica di connessione e alle modalità di comunicazione a GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione si applicano con le tempistiche che verranno definite con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità in esito alla verifica di cui al punto 2.;
 - b) nel caso delle imprese distributrici che non dispongono già di un verbale di attivazione della connessione coerente con le disposizioni di cui al comma 10.10bis del TICA, esso trova applicazione dall'1 marzo 2016;
4. le disposizioni di cui al punto 1. recanti modifiche all'articolo 16, comma 16.5, e all'articolo 30, comma 30.5, del TICA trovano applicazione anche nel caso di richieste di connessione presentate ai sensi delle deliberazioni 50/02 e 281/05;
 5. le modifiche al Capitolo 1 del Codice di rete e le modifiche all'Allegato A2 e all'Allegato A57 al Codice di rete trasmesse da Terna con lettera 23 luglio 2015, sono verificate positivamente;
 6. Terna, entro il 29 febbraio 2016, modifica il Codice di rete al fine di implementare quanto previsto dall'articolo 20, comma 20.9, lettera a), del TICA e lo sottopone all'approvazione dell'Autorità;
 7. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni